

Newsletter del 9 Novembre 2018

NOVITA' IN TEMA DI DETRAZIONE IVA DAL 24.10.2018

Come noto, in base alle novità introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva" (Newsletter del 22 Gennaio 2018), l'IVA riferita alle fatture relative ad operazioni intervenute nel 2018 concorre alla liquidazione IVA del mese di annotazione, collegato con il possesso della fattura.

Nel recente Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" sono contenute una serie di disposizioni che intervengono in materia di emissione / registrazione delle fatture emesse.

Il citato Decreto è intervenuto a modificare anche l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a credito consentendo all'acquirente / committente di scomputare l'imposta nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura sia "ricevuta" entro il termine della liquidazione periodica.

La nuova disposizione è entrata in vigore il 24.10.2018 e pertanto è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019"

L'art. 14, DL n. 119/2018 interviene ad aggiungere un nuovo periodo all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale, entro il termine della liquidazione periodica, può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**.

La nuova disposizione "finalizzata ad evitare che il cessionario / committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione".

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 24.10.2018** di conseguenza la stessa è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

Alla luce delle nuove disposizioni, pertanto, l'annotazione / detrazione delle fatture di fine 2018, a seconda del momento di ricevimento da parte dell'acquirente / committente, è così sintetizzabile.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura ottobre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 22.10.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di ottobre.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di

ottobre.

In tal caso, infatti, nel mese di ottobre:

- sono stati consegnati i beni;
- è stata ricevuta ed annotata la fattura.

In mancanza dell'annotazione nel mese di ottobre, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura entro il 15 novembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 30.10.2018, con consegna degli stessi nel mese di ottobre e ricevimento della relativa fattura il 5.11.2018.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 novembre, confluisce nella liquidazione IVA di ottobre.

In tal caso, infatti, entro il 15 novembre è stata ricevuta ed annotata la fattura relativa ad un'operazione effettuata ad ottobre.

In mancanza dell'annotazione entro il 15 novembre 2018, la fattura può essere annotata dal 16 novembre, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

OPERAZIONI / FATTURE "A CAVALLO D'ANNO"

Quanto sopra indicato non è applicabile con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**. In tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura dicembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 27.12.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di dicembre.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.

La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019).

La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura gennaio 2019

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 31.12.2018, con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 4.1.2019.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.

In tal caso, infatti, non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

Cordiali Saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER